



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 8 del 04 marzo 2021**

*Oggetto:*

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19-  
Disposizioni in zona rossa e arancione per le attività faunistico venatorie e di pesca.

*Dipartimento Proponente:* DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Struttura Proponente:* **DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

*Pubblicità / Pubblicazione:* **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

*ALLEGATI N°0*

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n.45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 630/2020;

Visto il D.L.25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto in particolare l'articolo 3, comma 1 che stabilisce quanto segue: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19), come convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n.74 ed in particolare l'articolo 1, comma 16 che sancisce che *" [...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del*

*medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;*

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto legge 12 febbraio 2021, n.12 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n.15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista l'ordinanza ministeriale del 12 febbraio 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede alla Regione Toscana si applicano le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per quindici

giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale.

Vista l'ordinanza 27 febbraio 2021” Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano che prevede fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ordinanza del Ministro della salute 12 febbraio 2021, citata, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 24 febbraio 2021 - Disposizioni restrittive Comune di Cecina (LI);

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021 - Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Pistoia;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 26 febbraio 2021 - Disposizioni restrittive per i comuni della provincia di Siena;

Visto l'art. 37 della l.r. 3/1994, in particolare comma 6 il quale stabilisce che la Regione, anche su richiesta dei Comuni, o dei comitati degli ATC, corredata di parere favorevole dell'ISPRA può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati;

Visto il comma 3 dell'art. 37 della suddetta l.r. 3/1994, il quale stabilisce che la Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia;

Considerato che il regolare svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico sono attività di carattere essenziale per la tutela delle colture agricole e per limitare il pericolo potenziale per la pubblica incolumità;

Preso atto delle numerose segnalazioni di danni alle colture agricole pervenute anche a causa del limitato numero di interventi di controllo della fauna selvatica effettuati a causa della situazione di emergenza sanitaria nazionale;

Visto che gli interventi di controllo e contenimento possono essere effettuati esclusivamente in presenza di Agenti della Polizia provinciale e/o Guardie venatorie volontarie (GGVV) e Guardie particolari giurate (GPG) di cui all'art. 51 della lr 3/1994 da essi delegate;

Vista la DGR n. 41 del 20 gennaio 2020 che disciplina la destinazione degli ungulati catturati e abbattuti durante le attività di controllo e contenimento della fauna che prevede, fra l'altro, la possibilità per gli ATC di destinare alla beneficenza alimentare parte dei capi abbattuti;

Vista la DGR n. 1147 del 03.08.2020 che indica le procedure per incrementare e coordinare, in accordo con gli ATC, il quantitativo degli ungulati abbattuti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/2019 e ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 da destinare alle iniziative di beneficenza alimentare;

Ritenuto a tal fine necessario stabilire che l'attuazione degli interventi di controllo e contenimento faunistico da parte della Polizia provinciale possa essere effettuata, sia in zona arancione che in zona rossa, tramite il coordinamento di tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
- b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;
- c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;
- d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all'ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;

Considerato che per il conseguimento dell'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, oltre alla necessità dello svolgimento delle operazioni di controllo e contenimento faunistico, è necessario anche consentire sia in zona arancione che in zona rossa lo svolgimento del prelievo selettivo con le seguenti modalità:

- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristiche Venatorie anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

Ritenuto necessario di consentire l'apertura dei centri di sosta e gli spostamenti del personale preposto alla gestione degli stessi per il conferimento dei capi prelevati in selezione anche nell'arco temporale 22:00-5:00;

Ritenuto necessario precisare:

- che l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali.
- che non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale;

Considerato che la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e l'adozione di adeguati piani di gestione delle diverse specie prendono origine dai monitoraggi quantitativi e qualitativi condotti

nella stagione invernale e primaverile da parte degli ATC e delle altre unità di gestione faunistico-venatoria;

Ritenuto necessario al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, consentire in zona rossa e arancione lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all'interno delle aree di cui all'art. 24 della l.r.3/94 e nelle aree addestramento cani poste all'interno delle aziende di cui all'art. 21 della l.r. 3/94 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

Viste la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Ritenuto opportuno precisare che in zona rossa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale; in zona arancione si applica l'ordinanza 117/2020;

Considerato che per una corretta gestione delle attività alieutico-venatorie è necessario garantire un adeguato servizio di vigilanza sul territorio;

Ritenuto pertanto di consentire all'interno del territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale gli spostamenti delle guardie di cui alla L.R. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e delle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 28 novembre 2020 – Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica e gli esercizi di toelettatura degli animali;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 5 dicembre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione;

Vista l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 2 del 22 gennaio 2021 - Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

## **Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico in zona rossa e arancione**

1. E' consentito svolgere le **attività di controllo faunistico** ai sensi dell'art 37 della lr 3/1994 e di contenimento ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 e dal personale da questi delegato e coordinato in tutto l'arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nei piani di controllo approvati dalla Giunta regionale, per gli interventi coordinati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;

b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento dell'agente responsabile individuato dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con le rispettive Delibere di Giunta;

c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 possono essere affidati direttamente dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo e monitoraggio degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dalle Polizie Provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze;

d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 37 e incaricati dalla polizia provinciale ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all'ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto nella scheda di intervento di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e modificata con DGR 89/2020;

e) è consentita l'apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto e agli interventi di controllo e contenimento faunistico e alla gestione dei centri di sosta anche nell'arco temporale 22:00-5:00;

f) i capi abbattuti, oltre ai centri di sosta di cui al punto precedente, possono anche essere destinati ai soggetti di cui all'art. 37 comma 6 ter della l.r. 3/1994 e delle DGR 41/2020 e DGR 1147 del 03.08.2020. I capi catturati saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020. Lo spostamento di tali soggetti è consentito sul territorio regionale per il ritiro e il trasporto dei capi catturati nell'ambito delle attività di cui sopra.

2. E' consentito lo **svolgimento del prelievo selettivo** delle specie ungulate, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:

- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristiche Venatorie anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

E' consentita l'apertura dei centri di sosta e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto alla gestione degli stessi per il conferimento dei capi prelevati in selezione anche nell'arco temporale 22:00-5:00.

3. L'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente in Toscana ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Toscana, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

4. Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, **è consentito lo svolgimento delle attività di allenamento e addestramento** dei cani all'interno delle aree di cui all'art. 24 della l.r.3/94 e nelle aree addestramento cani poste all'interno delle aziende di cui all'art. 21 della l.r. 3/94 anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.

5. E' consentito lo svolgimento delle **attività di monitoraggio faunistico**, con le modalità ed i tempi indicati dalla Regione o organizzate dagli ATC o dagli altri titolari delle unità di gestione faunistico-venatoria:

- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- nell'ATC di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristiche Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

Tali monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale sull'intero territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

#### **Disposizioni per l'attività di pesca sportiva e dilettantistica in zona rossa e arancione**

In zona rossa l'**attività di pesca sportiva e dilettantistica** può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale.

In zona arancione si applica l'ordinanza 117/2020;

Con riferimento **all'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria** coordinata dalle Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Firenze, sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale, alle guardie di cui alla l.r. 3/1994 art. 51 comma 1 lett. f) e alle guardie ittiche volontarie di cui alla L.R. 7/2005 art. 20;

#### DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURT e si applica nella zona arancione e zona rossa in base all'emissione delle Ordinanze del Ministro della Salute e alle Ordinanze del Presidente della Regione.

Sono revocati:

- i punti 11, 12, 13, 14, 15 e 17 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 5 dicembre 2020 - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione.
- il punto 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 28 novembre 2020 – Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica e gli esercizi di toelettatura degli animali;



- l' Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 2 del 22 gennaio 2021 - Ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 - Disposizioni per gli interventi di controllo e contenimento faunistico.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
- alle Aziende ed Enti del SSR.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente